



# PROROGHE DELLE **SCADENZE** DI REVISIONE DEGLI IMPIANTI: STORIA E ATTUALITÀ

di **Franco Torretta**  
presidente dell'A.N.I.T.I.F.  
(Associazione Nazionale Italiana  
Tecnici Impianti Funiviari)



**L** primo testo organico riguardante le modalità, i contenuti e le scadenze delle revisioni straordinarie degli impianti funicolari aerei e terrestri risale al 2 gennaio 1985 a firma dell'allora Ministro dei Trasporti Claudio Signorile. Il testo dell'ormai storico D.M. 23/85 raggruppava e riorganizzava in forma organica i disposti riguardanti le varianti costruttive, gli adeguamenti tecnici e le revisioni periodiche prima di allora sparsi nelle norme tecniche delle varie tipologie di impianti. Tale norma, in particolare, calendarizzava le scadenze di revisione degli impianti ai fini del mantenimento delle condizioni di regolarità e sicurezza del sistema di trasporto assegnando scadenze "brevi" (5 anni) alle cosiddette revisioni speciali (controlli allo stato montato) e scadenze "lunghe" (tra i 10 e i 20 anni) alle cosiddette revisioni generali (controlli allo stato smontato e necessità di adeguamento normativo). Tale decreto rimase in vigore fino al 1° dicembre 2015 quando, per funivie e funicolari (e non per ascensori e scale mobili), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio firmò il Decreto 203/2015. L'impostazione di base delle revisioni periodiche tutto sommato non cambiò, ma venne introdotto il caso degli impianti costruiti secondo la Direttiva 2000/9/CE. Il Decreto ebbe immediatamente bisogno Decreti Dirigenziali e Circolari di chiarimento nel gennaio, febbraio e marzo 2016. La sua applicazione ha poi evidenziato notevoli difficoltà e oggi è forte la necessità di una revisione organica del testo e la sua integrazione nei successivi Decreti riguardanti l'esercizio degli impianti. In ogni caso, però, le scadenze dei termini delle revisioni periodiche previste nei Decreti 23/85 e 203/2015 hanno subito notevoli scostamenti in ragione dei contenuti delle norme che nel tempo hanno introdotto una serie di proroghe delle scadenze stesse. Si cominciò nel 1990 quando Carlo Bernini, Ministro dei Trasporti

del VI governo Andreotti, a causa delle scarsissime nevicate degli anni 1988/89 e 1989/90 che resero impossibile l'esercizio di molti impianti nelle stazioni sciistiche, concedette una proroga di 6 mesi per ogni anno di fermo impianto (D.M. 1510 del 13/11/90). Passarono 10 anni e la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Presidente del Consiglio dei Ministri Giuliano Amato, Ministro dei Trasporti e della Navigazione Pier Luigi Bersani) dispose la proroga di 1 anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate dal D.M. 23/85. Poco dopo, la Legge n. 166 del 1° agosto 2002 (Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi), raddoppiò gli anni di proroga che divennero quindi 2. Il Decreto Legge (cd. «milleproroghe») del 29 dicembre 2010 e il D.P.C.M. Silvio Berlusconi 25 marzo 2011 spostarono ulteriormente alcuni termini dal 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 (8 mesi). Non passò neppure un anno e con Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, Ministro dello Sviluppo Economico e dei Trasporti Corrado Passera) la proroga raddoppiò di nuovo passando da 2 anni a 4. Già nel 2014 (Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi), però, i termini del D.M. 23/85 vennero nuovamente e ulteriormente prorogati di 1 anno. L'emissione del citato Decreto 203 del 1° dicembre 2015 di revisione del D.M. 23/85, pur confermando la necessità delle revisioni quinquennali e generali a scadenze prefissate, non alterò il regime di proroga delle scadenze già in vigore. Nel 2020, esplosa la pandemia che ancora ci affligge, le Leggi n. 27 del 24 aprile 2020 e n. 40 del 5 giugno 2020 prorogano di ulteriori 12 mesi le scadenze di revisione. Tale previsione emergenziale, trascorsi 7 mesi, non ha ancora trovato attuazione pratica per il complesso e non ultimato iter di approvazione del Regolamento attuativo. In ogni caso, in

tutte le norme citate, l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico è un onere e una responsabilità del Direttore dell'esercizio che continua a essere garanzia di corretto funzionamento degli impianti pur in un regime manutentivo così fortemente modificato. In tutto ciò, è utile ricordare che gli impianti costruiti secondo la Direttiva 2000/9/CE ovvero il Regolamento (UE) 2016/424 devono essere mantenuti secondo il proprio Manuale di Uso e Manutenzione e di conseguenza la norma EN 1709 e non godono dei successivi e complessi regimi di proroga descritti. Si è quindi di fronte ad un doppio regime manutentivo: impianti realizzati secondo la norma europea continuano le manutenzioni previste, mentre impianti realizzati secondo le vecchie norme nazionali prevedono un regime di proroga che arriva ormai fino a 6 anni. Oggi, nel 2021, siamo di fronte al fatto che i vari D.P.C.M. Giuseppe Conte, hanno imposto la chiusura degli impianti a fune nei comprensori sciistici almeno fino al 15 febbraio 2021. Per tutti gli impianti la stagione è compromessa, per molti probabilmente non ci saranno le condizioni per riaprire anche se dopo il 15 febbraio ciò sarà possibile. Dal punto di vista tecnico, quindi, gli impianti non avranno effettuato servizio o avranno effettuato un numero molto limitato di ore di funzionamento. Guardando alla storia sopra riassunta, ci si trova sostanzialmente nelle condizioni tratteggiate all'inizio della nostra narrazione (1988-89-90). Nell'attesa di conoscere se saranno previste o meno altre proroghe delle scadenze in relazione all'emergenza sanitaria, prescindendo dalla sicurezza degli impianti che ovviamente sarà comunque garantita, si è voluto ricordare questi ultimi 30 anni di storia delle norme sulle manutenzioni funiviarie al fine di fornire elementi per una riflessione tecnica e normativa oltre che, per chi di competenza, economica e sociale relativamente alla filiera legata alle attività di revisione. 

**Nella foto:** xxx xxx xx xxx xxx xx xxx x  
xxx xx xxx x xxx xx xxx x xxx xx xxx x xxx  
xx xxx x xxx xx xxx x xxx xx xxx xxx xxx.